



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI NAPOLI

www.napoli.guardiacostiera.it

Ordinanza n. TE/2024 (vedi stringa protocollo)

Argomento: Monitoraggio ambientale per i lavori di prolungamento della diga foranea Duca d'Aosta.

Data: dal 6 Novembre 2024 al 31 Dicembre 2025

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Napoli:

- VISTO** il Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1942 e, in particolare, i poteri attribuiti al Comandante del porto ai sensi dell'art. 81 Cod.Nav.;
- VISTA** la legge del 10/12/1977, n° 1085, che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare;
- VISTI** gli artt.104 e 105 del D. Lvo n°112/98;
- VISTA** la nota prot. n. 28993 del 28.10.2024 dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale con la quale la stessa ha richiesto l'adozione di apposita ordinanza per l'esecuzione del monitoraggio ambientale per i successivi lavori di prolungamento della diga foranea Duca d'Aosta. I predetti rilievi saranno realizzati dalla Soc. Prisma Srl;
- VISTA** la nota prot. n. 880 del 24.10.2024 del Consorzio Stabile Grandi Lavori Scrl con la quale ha comunicato le modalità di esecuzione dei rilievi in premessa citati;
- VISTI** gli articoli 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima);
- CONSIDERATA** la necessità di disciplinare l'attività in questione nella zona di mare interessata dalle predette operazioni, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione in genere e di garantire il regolare svolgimento dei lavori;

RENDE NOTO

Ai soli fini di disciplinare la sicurezza della navigazione, che dal **06 Novembre 2024 al 31 Dicembre 2025** la Società "Prisma" eseguirà, per conto dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale di Napoli, il monitoraggio ambientale della fase "*ante operam*" e "*durante operam*" per i lavori di prolungamento della diga foranea Duca d'Aosta del porto di Napoli, con il prelievo di campioni di colonne d'acqua nei punti sotto meglio specificati (così come da planimetria allegata che è parte integrante del presente provvedimento). Le predette attività saranno realizzate con l'ausilio delle unità di seguito riportate:

- gommone "Giulio" di proprietà della Prisma S.r.l, iscritto in "uso conto proprio" al n° 5CS627 dei Registri delle Navi Minori e Galleggianti dell'Ufficio Locale Marittimo di Piano di Sorrento (NA);
- M/B "SMARGIASSA" di proprietà della Prisma S.r.l iscritta in "uso conto proprio" al numero 4 NA 889 dei Registri delle Navi Minori dell'Ufficio Locale Marittimo di Baia;
- motobarca "BEAM" di proprietà della Prisma S.r.l, iscritta nei registri della Capitaneria di Porto di Napoli al n° NA 11026;
- M/N "EURIBIA, di proprietà della Prisma S.r.l, iscritta nei registri della Capitaneria di Porto di Salerno al n° SA2708;

Nello specifico le attività consistono:

- installazione stazione di monitoraggio fissa provvista di sonda multiparametrica e torbidimetro nel punto L1_SF_1;
- prelievo di campioni di colonna d'acqua in tre punti L1_ACQ_1, L1_ACQ_2, L1_ACQ3;
- prelievo di campioni di sedimento per mezzo di benna nei punti L1_S01, L1_S02, L1_S03;
- prelievo di campioni di sedimento per mezzo di benna per il protocollo Mussel Watch nel punto L1_MA1;
- prelievo di campioni di sedimento per mezzo di benna per il monitoraggio del Benthos nei punti L1_B_01, L1_B_02, L1_B_03;
- monitoraggio per il rumore subacqueo mediante fonometri nei punti 1, 2, 3, 4,5 – esecuzione transetti;
- Attività periodiche di pulizia della strumentazione, prelievo campioni di colonna d'acqua e di sedimenti, manutenzione e scarico dati dalle strumentazioni.

Figura 1 STAZIONE FISSA

id stazione	Latitudine	Longitudine	FREQUENZA	
			Ante O	Corso O
L1_SF1	40° 49.791'N	14° 17.939'E	IN CONTINUO	

Figura 2 – coordinate punti per prelievo campioni di acqua e sedimento – misure spot sulla colonna d'acqua

id stazione	matrice	Lat	Lon	FREQUENZA	
				Ante O	Corso O
L1_CTD01	Acqua	40°49'50.08"N	14°18'3.58"E	1	Mensile
L1_ACQ01	Acqua			1	3
L1_S01 - L1_B_01	Sedimenti			1	3
L1_CTD02 -	Acqua	40°49'38.94"N	14°18'16.46"E	1	Mensile
L1_ACQ02	Acqua			1	3
L1_S02 - L1_B_02	Sedimenti			1	3
L1_CTD03	Acqua	40°49'26.56"N	14°18'34.31"E	1	Mensile
L1_ACQ03	Acqua			1	3
L1_S03 - L1_B_03	Sedimenti			1	3

Figura 3 – coordinate punti transetti rumore subacqueo

Id punto	Lat	Lon	FREQUENZA	
			Ante O	Corso O
1	40° 49.524'N	14° 17.159'E	1	durante le attività di cantiere più rumorose
2	40° 48.724'N	14° 18.703'E		
3	40° 49.369'N	14° 18.626'E		
4	40° 49.361'N	14° 18.328'E		
5	40° 48.338'N	14° 18.515'E		

ORDINA

Art. 1

Nel corso dell'esecuzione delle attività citate in premessa è fatto divieto alle navi e ai natanti in genere di navigare all'interno degli specchi acquei di cui al "RENDE NOTO", mantenendo comunque una distanza non inferiore a mt. 50 dalle unità impegnate nelle operazioni.

Art. 2

Prescrizioni per le unità in transito

Tutte le unità in navigazione nei pressi del mezzo impegnato nell'attività in parola dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza dagli stessi, prestando massima attenzione alle eventuali segnalazioni ottico-acustiche che il personale preposto ai lavori dovesse loro rivolgere e adottando ogni misura aggiuntiva ritenuta idonea che garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati correlati, oltre che procedere con la massima consentita cautela in modo che nell'area interessata dai rilievi non venga indotto alcun moto ondoso ovvero qualsiasi altra interferenza che si riveli dannosa per la buona riuscita della predetta attività.

Art. 3

Prescrizioni per i soggetti esecutori dei lavori

Sara cura della Società Prisma Srl:

1. assicurare l'ascolto radio continuo sul CH 16 VHF;
2. comunicare alla Capitaneria di Porto di Napoli sul canale 16 V.H.F. e alla Corporazione Piloti del Golfo di Napoli sul canale 12 V.H.F. l'inizio dei rilievi e gli spostamenti in ambito portuale, in maniera tale che l'unità addetta ai lavori nel porto non determini interferenze con le manovre di navi mercantili (art. 3 reg. locale pilotaggio). La stessa comunicazione dovrà essere eseguita giornalmente al termine dei lavori;

3. sospendere le operazioni in qualsiasi momento a richiesta della Capitaneria di Porto di Napoli, ovvero al verificarsi di ogni circostanza straordinaria o evento potenzialmente pregiudizievole per la sicurezza della navigazione che dovesse insorgere durante l'esecuzione dei lavori, informando prontamente l'Autorità Marittima;
4. informare tempestivamente la Capitaneria di Porto di Napoli nel caso in cui venissero rinvenuti oggetti di natura bellica, con la prescritta procedura;
5. assicurarsi che i mezzi navali in parola esponano i segnali prescritti dal "Regolamento Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare" (COLREG 72/81) – NAVE CON DIFFICOLTA' DI MANOVRA (regola. 27);
6. dotarsi di ogni eventuale ed ulteriore autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività;
7. effettuare tutte le operazioni in mare in condizioni meteo marine favorevoli e sospenderle in caso di peggioramento delle stesse;
8. impiegare sia a terra che a mare, a bordo dei mezzi impegnati, esclusivamente personale qualificato per la tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurato ai sensi della vigente normativa applicabile in materia.

Art. 4 **Manleva**

La presente ordinanza, che non costituisce titolo autorizzativo all'esecuzione dei lavori, viene emessa ai soli fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare e non esime il richiedente dal munirsi di ogni autorizzazione e/o nulla osta necessari ad eseguire la specifica attività, rilasciati dagli enti/organismi cui la legge demanda specifiche competenze in materia.

La validità della presente ordinanza è condizionata allo scrupoloso rispetto di tutte le prescrizioni ivi contenute e di quelle espresse a vario titolo dagli enti/organismi cui la legge demanda specifiche competenze in materia, fermo restando la facoltà insindacabile da parte dell'Autorità marittima di interrompere le operazioni a seguito di inderogabili ed urgenti motivi di sicurezza della navigazione.

L'Autorità Marittima è in ogni caso da intendersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone/ animali e/o cose derivanti dallo svolgimento ed esecuzione delle suddette attività, che ricadranno interamente sulla Società esecutrice dei lavori in parola.

Art. 5 **Sanzioni**

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto costituisca diversa e/o più grave fattispecie illecita, saranno sanzionati ai sensi dell'art. 1174 e, se del caso, dell'art. 1231 del Codice della Navigazione ed ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.171/2005 qualora alla condotta di unità da diporto.

Inoltre, i contravventori saranno ritenuti responsabili civilmente dei danni che possono derivare alla persone e/o alle cose in conseguenza dell'avvenuta trasgressione.

Art. 6 **Disposizioni finali**

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni contenute nella presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/napoli.

IL COMANDANTE
Amm. Isp. Capo (CP) Aus. (Trat.)
Pietro G. VELLA

Figura 1




Figura 2



Figura 3

